



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 5 maggio 2016 n. 121

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CENTRORTONA. EVENTO DENOMINATO "MIRACOLO A TERRAVECCHIA". CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'EVENTO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilasedici** il giorno **5** del mese di **maggio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| 1. Sig. | D'ANCHINI | Tommaso |
| 2. Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 3. Sig. | MENICUCCI | Luigi |
| 4. Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 15.4.2016 dell'Associazione Commercianti Ortonesi Associati CentrOrtona, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.10573 del 15.4.2016, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica allo svolgimento di una manifestazione organizzata per la giornata del 29.4.2016, nell'ambito delle festività patronali del Perdono 2016, che prevedeva una serie di eventi da realizzarsi nel Quartiere Terravecchia;

VISTA la nota in data 4.5.2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.12029 pari data, con la quale l'Associazione Commercianti Ortonesi Associati CentrOrtona comunicava che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche la manifestazione si sarebbe tenuta nel pomeriggio del 8.5.2016 con le medesime modalità organizzative;

DATO ATTO che:

- Detta iniziativa può essere inserita, per le sue caratteristiche e finalità, tra quelle organizzate dall'Amministrazione Comunale per il Perdono 2016;
- Per le avverse condizioni meteorologiche che hanno negativamente influito sulla realizzazione degli eventi programmati per le festività patronali del Perdono 2016, si ritiene opportuno la realizzazione della manifestazione nella data indicata;
- La stessa è intesa a realizzare un grande teatro sotto le stelle nella pittoresca cornice dei vicoli e angiporti di Terravecchia e mettere a disposizione dei numerosi turisti che interverranno in occasione di tale festività, degli spettacoli di arte e cultura a vari livelli e di notevole spessore;
- Gli spettacoli saranno tenuti da artisti ortonesi che potranno evidenziare tutta la loro bravura e preparazione;
- Tale iniziativa è ritenuta valida, oltre che per le peculiarità sopra evidenziate, anche per incentivare la presenza e il movimento nel centro urbano di persone, a beneficio di tutte le attività commerciali ivi ubicate;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio interesse artistico, culturale ed economico poiché mirato a far conoscere luoghi caratteristici e l'arte ortonese radicata nella tradizione culturale nazionale ed internazionale nonché, in una situazione congiunturale particolarmente negativa, ad essere di richiamo verso la Città di Ortona di turisti e visitatori occasionali;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *”di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell’art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

CONSIDERATO che l’iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell’Ente locale, così come elencate all’art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione artistica, culturale ed economica;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari mettendo gratuitamente a disposizione degli organizzatori dell’evento il suolo pubblico nonchè prevedendo, quale compartecipazione alla sua realizzazione, un contributo di €2.000,00 che verrà erogato secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali;

CONSTATATO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e, pertanto, non necessita di parere tecnico, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90:

1)- concedere all’Associazione Commercianti Ortonesi Associati “CentrOrtona”, con sede in Ortona, Via F.P. Cespa n.63, il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione “Miracolo a Terravecchia”, inizialmente prevista per la data del 29.4.2016 e rinviata, per le avverse condizioni meteorologiche, nella giornata del 8.5.2016;

2)- aderire alla stessa inserendola tra quelle programmate dall’Ente nell’ambito delle manifestazioni delle festività patronali del Perdono 2016 e, per l’effetto, autorizzare l’occupazione gratuita del

suolo pubblico nel Quartiere Terravecchia, nell'area ricompresa tra P.zza San Tommaso e Largo Castello, necessaria alla sua realizzazione, per l'intera giornata del 8.5.2016 ;

3)- prevedere, quale compartecipazione alla realizzazione della manifestazione, l'attribuzione della somma di €.2.000,00 a titolo di contributo a favore dell'associazione CentrOrtona, che verrà erogata a rendicontazione, con le modalità di cui al vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali, dando atto che tale somma verrà stanziata nei competenti capitoli del redigendo bilancio 2016;

4)- Dare atto che:

- l'Associazione Commercianti Ortonesi Associati "CentrOrtona" provvederà all'organizzazione e gestione della predetta iniziativa autonomamente, con proprio personale e mezzi, munendosi di tutte le autorizzazioni necessarie;

- l'adesione all'iniziativa e la compartecipazione alla spesa non comporterà responsabilità in solido per l'Ente che si solleva da ogni onere, civile e penale in ordine all'organizzazione e gestione dell'evento, che resta totalmente e unicamente a carico dell'Associazione Commercianti Ortonesi Associati "CentrOrtona", dei soggetti terzi eventualmente dalla stessa contrattualizzati o incaricati per prestazioni di opere o servizi nell'ambito della predetta iniziativa nonchè per eventuali danni cagionati a persone e/o cose, anche in ordine alla normativa in materia di sicurezza, sanità, lavoro e fiscale;

- la concessione dei suindicati benefici economici non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario maggiore a quello stabilito o di un qualsiasi altro beneficio economico, anche a titolo di concorso, nelle spese sostenute o da sostenersi;

- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

5)- Dare mandato al Dirigenti competenti per l'adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

6)- Dare atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e, pertanto, non necessita di parere tecnico, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 11-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 11-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**